

11 giugno 2020

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributi a fondo perduto, istanze al via a partire dal 15 giugno

L'invio del modello da effettuarsi entro e non oltre il 13 agosto, per gli eredi che continuano l'attività invece l'invio parte il 25 giugno fino al 24 agosto

*Autore: **Sandra Pennacini***

E' stato pubblicato l'atteso provvedimento relativo alla presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. 34/2020.

Il provvedimento prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020 definisce il contenuto dell'istanza, il modello da utilizzarsi, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

Non richiamando per evidenti ragioni di sintesi i capisaldi della norma, che già più volte è stata indagata, quanto alla modulistica ci limiteremo a sottolineare che – conformemente alle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi – i dati richiesti risultano essere estremamente ridotti:

- Ricavi / compensi dell'esercizio precedente, da indicarsi solo specificando entro quale fascia rientra il richiedente (entro 400mila euro, oltre 400 mila ed entro 1 milione, oltre 1 milione e fino al tetto massimo di 5 milioni);
- Fatturato/corrispettivi 2019 (indicazione puntuale);
- Fatturato/corrispettivi 2020 (indicazione puntuale).

Due campi sono dedicati a segnalare se trattasi di soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 o di soggetto avente domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, circostanze che consentono di accedere al contributo (eventualmente nella misura minima) anche se il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 non è inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019. Si segnala che accluso al modello sono state rilasciate le relative istruzioni, che forniscono un utile quadro d'insieme dei comuni colpiti da eventi calamitosi rientranti in questa fattispecie.

Anche per quanto riguarda la corretta determinazione dei ricavi di riferimento del periodo d'imposta precedente e la determinazione dell'ammontare dei corrispettivi/fatturato le istruzioni forniscono un quadro sufficientemente esaustivo, con puntuale indicazione dei righi di del modello Redditi da prendere in considerazione quanto all'ammontare dei ricavi/compensi, e delle modalità di calcolo dell'ammontare del fatturato/corrispettivi. Su questi aspetti, tuttavia, torneremo con successivi approfondimenti.

In questa sede preferiamo evidenziare tempi e modi di trasmissione delle istanze.

Le istanze potranno essere trasmesse telematicamente:

- Dal contribuente tramite Agenzia Entrate / piattaforma Fatture e Corrispettivi;

- Da un intermediario delegato al cassetto fiscale;
- Da un intermediario delegato al servizio di fatturazione elettronica “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
- Da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322 non già delegato ai servizi di fatturazione elettronica o al cassetto fiscale, all’uopo delegato. In questo caso l’intermediario dovrà inserire nell’istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà di aver ricevuto tale delega.

L’invio potrà essere effettuato:

1. **A partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.**
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Operativamente:

- Ad avvenuta trasmissione verrà rilasciata una prima ricevuta (rinvenibile nell’area riservata AdE o nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” se l’invio avviene tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi), che attesterà la presa in carico o il respingimento dell’istanza per problematiche di acquisizione dei dati (es. soggetto richiedente non presente in anagrafe tributaria)
- Entro 7 giorni lavorativi sarà rilasciata una seconda ricevuta, relativa all’accoglimento **ai fini del pagamento** (o diniego del pagamento stesso, con precisazione delle relative motivazioni).

Tra i motivi di scarto vi potrebbe essere quello dell’aver indicato nell’istanza un IBAN riferito al conto corrente sul quale si intende ricevere l’accredito delle somme corrispondente ad un conto non intestato (o cointestato) al soggetto che richiede il contributo.

Sino ad avvenuta accoglimento ai fini del pagamento sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituirsi automaticamente alla precedente, mentre un’eventuale rinuncia potrà essere espressa anche in seguito, con restituzione delle somme percepite e corresponsione di sanzioni (in questo caso rivedibili).

Oltre alle ricevute presenti sulla piattaforma utilizzata per la trasmissione (Agenzia Entrate o Fatture e Corrispettivi) una comunicazione di avvenuta trasmissione dell’istanza sarà inoltre recapitata alla PEC del soggetto richiedente, all’indirizzo pubblico presente nell’archivio generale INI-PEC.

Si evidenzia che il punto 4.2 del Provvedimento specifica (in difformità alla norma) che **il contributo spetta solo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.**

Contributi a fondo perduto di importo superiore a 150.000 euro- Nel caso in cui il contributo a fondo perduto spettante sia di importo superiore a 150.000 euro, dovrà essere osservata una **diversa procedura di trasmissione dell’istanza**, e nella stessa dovranno anche essere rese le **dichiarazioni antimafia**.

Innanzitutto dovrà essere compilato anche il **quadro A** del modello, che si riferisce alle dichiarazioni antimafia ex decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell’articolo del medesimo D.Lgs. 159/2011.

In alternativa, il richiedente potrà dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Quanto alla trasmissione dell’istanza, non si utilizzerà il canale telematico ADE o Fatture e Corrispettivi, bensì il modello dovrà essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente.

Il pdf firmato digitalmente dovrà poi **essere inviato esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

Ricorrendo il caso, anche l'eventuale rinuncia dovrà essere avanzata con le medesime modalità.

I controlli successivi- I fondi dovrebbero essere erogati con una certa celerità, e i controlli sostanziali avverranno a posteriori. Saranno verificati i dati di fatturato/corrispettivi, anche avvalendosi dei dati presenti nello Sdl (e-fatture, e-corrispettivi, LIPE), nonché i dati reddituali.

Ulteriori controlli, infine, saranno dedicati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, secondo un protocollo di intesa tra Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella corretta compilazione dell'istanza, poiché le sanzioni sono pesanti. Si applica l'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (più interessi ex art. 20 DPR 602/1973), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Da non dimenticare, infine, che colui che rilascia autocertificazione di regolarità antimafia infedele viene punito con la reclusione da due anni a sei anni.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

STRUMENTI OPERATIVI

APPROFONDISCI

5 giugno 2020 **TOOLS PER ESSERE PRONTI AL FONDO PERDUTO**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it